

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 96 del 9.11.2013)

OGGETTO: richieste di crediti pregressi di Publiambiente Spa e Publiservizi Spa - affidamento incarico di assistenza giuridica e legale.

L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 11:15 nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Pier Luigi Galligani

Presenti: n. 5

Assenti: n.

NOMINATIVO		Pres.	Ass.
Pier Luigi Galligani	- Sindaco	X	
Maria Grazia Baldi	- Assessore	X	
Daniele Bugiani	- Assessore	X	
Elisa Buonanno	- Assessore	X	
Nicola Tesi	- Assessore	X	
TOTALE		5	0

Partecipa il Segretario Comunale, Fernando Francione incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato, il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente
(f.to Pier Luigi Galligani)

Foglio n. 1

Il Segretario Comunale
(f.to Fernando Francione)

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 25/38 del 9.11.2013 redatta dai Responsabili dei Settori 2/3B - Gestione Risorse e Servizi Tecnici (Allegato "A");

Premesso:

- che il servizio di gestione dei rifiuti, unitamente all'attività di riscossione e di accertamento della tariffa, è stato affidato alla società Publiambiente Spa con contratto rep. n. 2883 del 20/06/2002;
- che il contratto in essere configura un affidamento "in house" destinato a protrarsi fino al subentro del gestore unico;
- che, attualmente, la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti con la società Publiambiente è regolata dall'art. 81, comma 3, della L.R. 65/2012 che stabilisce: "*Per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31/12/2010*";

Vista la deliberazione C.C. n. 33 del 10/09/2013, con la quale è stato approvato il piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con modifiche nella determinazione dei costi comuni inerenti "il fondo rischi crediti" e "Recupero evasione e altre sopravvenienze" proposti dalla società - gestore;

Considerato:

- che la società Publiambiente ritiene di includere nel PEF il costo per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti iscritto in conto economico 2012 o, alternativamente, di porre a carico del bilancio comunale i crediti pregressi di tariffa igiene ambientale (T.I.A.) vantati dall'azienda nei confronti degli utenti, oppure di emettere un ruolo a tutti gli utenti del comune per un ammontare corrispondente;
- che l'accantonamento suddetto riguarda il rischio di insoluto relativo a crediti T.I.A. di dubbia esigibilità relativi agli anni precedenti che la società considera costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto che la proposta della società, per la determinazione dei costi comuni da inserire nel PEF, non sia condivisibile sulla base delle disposizioni contenute nelle linee guida ministeriali sull'applicazione della Tares e della normativa di riferimento (art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011 e D.P.R. 158/1999);

Preso atto che la società Publiambiente contesta il PEF approvato, in quanto il corrispettivo dovuto risulta ridotto illegittimamente, invita a modificare la decisione adottata dal Consiglio Comunale in data 10/09/2013 con deliberazione n. 33 e si riserva di agire con azioni legali per la tutela dei propri diritti e interessi;

Premesso altresì che Publiservizi Spa, con riferimento a precedenti gestioni del servizio idrico integrato per conto di numerosi comuni partecipanti alla società, ivi compreso il Comune di

Il Presidente
(f.to Pier Luigi Galligani)

Foglio n. 2

Il Segretario Comunale
(f.to Fernando Francione)

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Ponte Buggianese, richiede il rimborso di spese sostenute per il finanziamento di investimenti (reti, impianti, fognature) effettuati fino al 31/12/2001;

Considerato che il rapporto di gestione della società con il Comune di Ponte Buggianese ha riguardato esclusivamente la parte del servizio idrico integrato relativa a fognatura e depurazione, limitatamente agli anni 2000-2001, e nelle more dell'individuazione del gestore unico da parte dell'ATO 2 Basso Valdarno;

Rilevato che il rapporto finanziario con la società Publiservizi Spa (ex PubliSer Spa) era regolato in ogni sua parte dalla convenzione di affidamento rep. n. 2649 del 10/12/1999;

Rilevato che la società Publiservizi non ha effettuato investimenti sul territorio di Ponte Buggianese finalizzati ai servizi gestiti, né ha mai fornito un'adeguata prova documentale di vantaggi ottenuti da lavori eseguiti in altri territori;

Premesso inoltre

- che con atto rep. n. 2884 del 27/06/2002, veniva sottoscritta con Vodafone Spa una convenzione con la quale si concedeva alla compagnia telefonica il diritto di costruire, attivare e mantenere, su di una torre faro insistente sul territorio di proprietà comunale, destinato a campo comunale di calcio, una stazione radio di telefonia;
- che la convenzione prevedeva un canone annuo pattuito ed accettato dalle parti di euro 20.658,28 oltre IVA, soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT;
- che la convenzione suddetta, di iniziale durata novennale, è da ritenersi valida ed efficace a tutti gli effetti, nonché automaticamente rinnovata ai sensi del punto 3) del dispositivo della stessa, non essendo mai pervenuta formale comunicazione di disdetta nei termini stabiliti;

Considerato che Vodafone Spa ha recentemente rilevato che gli atti di disciplina del rapporto tra il Comune e la Compagnia telefonica sono da ritenere superati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 259/2003 e, pertanto, chiede che per la collocazione dell'antenna e del relativo apparato tecnologico sia fatto riferimento esclusivamente alla tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP), peraltro in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 del richiamato decreto legislativo;

Considerato che le tre questioni sopra esposte costituiscono di fatto controversie rilevanti dalle quali possono scaturire situazioni di contenzioso;

Ritenuto, per la complessità e l'importanza delle suddette questioni, nonché per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, di conferire l'incarico di assistenza giuridica e di rappresentanza ad uno studio legale esperto in materia di servizi esternalizzati e società partecipate;

Considerato che lo studio legale avvocati associati Calugi – Gesmundo – Golini di Firenze, in precedenza, ha svolto incarichi di patrocinio legale e di studio per questioni inerenti esternalizzazioni di servizi e rapporti con le società partecipate, per cui si ravvisa l'opportunità di conferire l'incarico suindicato al medesimo studio legale;

Il Presidente
(f.to Pier Luigi Galligani)

Foglio n. 3

Il Segretario Comunale
(f.to Fernando Francione)

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e segnatamente l'art. 4, comma 2;

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dai responsabili dei Settori proponenti;

CON votazione unanime e palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si danno per ripetute integralmente,
- di affidare all'Avv. Paolo Golini – Studio Legale Calugi-Gesmundo-Golini di Firenze, l'incarico di assistenza giuridica, con tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente, per le questioni controverse descritte in premessa e riguardanti i rapporti con le società partecipate Publiambiente Spa, Publiservizi Spa e Vodafone Spa per una spesa preliminare preventivata di € 3.000 oltre IVA e accessori di legge;
- di dare atto che l'impegno di spesa derivante dalla presente sarà assunto dal competente Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria.

Il Presidente propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, art. 134, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

La Giunta Comunale, con voti unanimi (e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti), approva l'immediata eseguibilità del presente atto.

Il Presidente
(f.to Pier Luigi Galligani)

Foglio n. 4

Il Segretario Comunale
(f.to Fernando Francione)



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI G. C. N° 36 DEL 9.11.2013

OGGETTO: richieste di crediti pregressi di Publiambiente Spa e Publiservizi Spa – affidamento incarico di assistenza giuridica e legale.

Settore Gestione Risorse – Settore Tecnico Lavori Pubblici

PROPOSTA n. 25/38 - 8 novembre 2013

Al Signor Sindaco
Sede

Si sottopone alla S.V. quanto segue per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Premesso:

- che il servizio di gestione dei rifiuti, unitamente all'attività di riscossione e di accertamento della tariffa, è stato affidato alla società Publiambiente Spa con contratto rep. n. 2883 del 20/06/2002;
- che il contratto in essere configura un affidamento "in house" destinato a protrarsi fino al subentro del gestore unico;
- che, attualmente, la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti con la società Publiambiente è regolata dall'art. 81, comma 3, della L.R. 65/2012 che stabilisce: *"Per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31/12/2010"*;

Vista la deliberazione C.C. n. 33 del 10/09/2013, con la quale è stato approvato il piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con modifiche nella determinazione dei costi comuni inerenti "il fondo rischi crediti" e "Recupero evasione e altre sopravvenienze" proposti dalla società - gestore;

Considerato:

- che la società Publiambiente ritiene di includere nel PEF il costo per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti iscritto in conto economico 2012 o, alternativamente, di porre a carico del bilancio comunale i crediti pregressi di tariffa igiene ambientale (T.I.A.) vantati dall'azienda nei confronti degli utenti,



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

oppure di emettere un ruolo a tutti gli utenti del comune per un ammontare corrispondente;

- che l'accantonamento suddetto riguarda il rischio di insoluto relativo a crediti T.I.A. di dubbia esigibilità relativi agli anni precedenti che la società considera costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto che la proposta della società, per la determinazione dei costi comuni da inserire nel PEF, non sia condivisibile sulla base delle disposizioni contenute nelle linee guida ministeriali sull'applicazione della Tares e della normativa di riferimento (art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011 e D.P.R. 158/1999);

Preso atto che la società Publiambiente contesta il PEF approvato, in quanto il corrispettivo dovuto risulta ridotto illegittimamente, invita a modificare la decisione adottata dal Consiglio Comunale in data 10/09/2013 con deliberazione n. 33 e si riserva di agire con azioni legali per la tutela dei propri diritti e interessi;

Premesso altresì che Publiservizi Spa, con riferimento a precedenti gestioni del servizio idrico integrato per conto di numerosi comuni partecipanti alla società, ivi compreso il Comune di Ponte Buggianese, richiede il rimborso di spese sostenute per il finanziamento di investimenti (reti, impianti, fognature) effettuati fino al 31/12/2001;

Considerato che il rapporto di gestione della società con il Comune di Ponte Buggianese ha riguardato esclusivamente la parte del servizio idrico integrato relativa a fognatura e depurazione, limitatamente agli anni 2000-2001, e nelle more dell'individuazione del gestore unico da parte dell'ATO 2 Basso Valdarno;

Rilevato che il rapporto finanziario con la società Publiservizi Spa (ex PubliSer Spa) era regolato in ogni sua parte dalla convenzione di affidamento rep. n. 2649 del 10/12/1999;

Rilevato che la società Publiservizi non ha effettuato investimenti sul territorio di Ponte Buggianese finalizzati ai servizi gestiti, né ha mai fornito un'adeguata prova documentale di vantaggi ottenuti da lavori eseguiti in altri territori;

Premesso inoltre

- che con atto rep. n. 2884 del 27/06/2002, veniva sottoscritta con Vodafone Spa una convenzione con la quale si concedeva alla compagnia telefonica il diritto di costruire, attivare e mantenere, su di una torre faro insistente sul territorio di proprietà comunale, destinato a campo comunale di calcio, una stazione radio di telefonia;
- che la convenzione prevedeva un canone annuo pattuito ed accettato dalle parti di euro 20.658,28 oltre IVA, soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT;
- che la convenzione suddetta, di iniziale durata novennale, è da ritenersi valida ed efficace a tutti gli effetti, nonché automaticamente rinnovata ai sensi del punto 3) del dispositivo della stessa, non essendo mai pervenuta formale comunicazione di disdetta nei termini stabiliti;



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Considerato che Vodafone Spa ha recentemente rilevato che gli atti di disciplina del rapporto tra il Comune e la Compagnia telefonica sono da ritenere superati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 259/2003 e, pertanto, chiede che per la collocazione dell'antenna e del relativo apparato tecnologico sia fatto riferimento esclusivamente alla tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP), peraltro in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 del richiamato decreto legislativo;

Considerato che le tre questioni sopra esposte costituiscono di fatto controversie rilevanti dalle quali possono scaturire situazioni di contenzioso;

Ritenuto, per la complessità e l'importanza delle suddette questioni, nonché per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, di conferire l'incarico di assistenza giuridica e di rappresentanza ad uno studio legale esperto in materia di servizi esternalizzati e società partecipate;

Considerato che lo studio legale avvocati associati Calugi – Gesmundo – Golini di Firenze, in precedenza, ha svolto incarichi di patrocinio legale e di studio per questioni inerenti esternalizzazioni di servizi e rapporti con le società partecipate, per cui si ravvisa l'opportunità di conferire l'incarico suindicato al medesimo studio legale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

SI PROPONE

- Per le motivazioni di cui in premessa che qui si danno per ripetute integralmente,
- di affidare all'Avv. Paolo Golini – Studio Legale Calugi-Gesmundo-Golini di Firenze, l'incarico di assistenza giuridica, con tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente, per le questioni controverse descritte in premessa e riguardanti i rapporti con le società partecipate Publiambiente Spa, Publiservizi Spa e Vodafone Spa per una spesa preliminare preventivata di € 3.000 oltre IVA e accessori di legge;
 - di dare atto che l'impegno di spesa derivante dalla presente sarà assunto dal competente Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria;
 - di dichiarare l'immediata eseguibilità.

Il Responsabile
del Settore Gestione Risorse

(Dot. Anna Maria Petri)



Il Responsabile
del Settore Tecnico Lavori Pubblici

(Geom. Franco Sarti)



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 96 DEL 9.11.2013

PARERE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

**I Responsabili
del Settore Gestione Risorse
del Settore Tecnico Lavori Pubblici**


ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera n. 25/38 - 8 novembre 2013 avente per oggetto:

"Richieste di crediti pregressi di Publiambiente Spa, Publiservizi Spa e convenzione Vodafone Spa – affidamento incarico di assistenza giuridica e tutela legale."

Ponte Buggianese, 8 novembre 2013

Il Responsabile
del Settore Gestione Risorse
(Dott. Anna Maria Petri)




Il Responsabile
del Settore Tecnico Lavori Pubblici
(Geom. Franco Sarti)

**Il Responsabile
del Settore Gestione Risorse**

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di delibera n. 25/38-2013 suindicata.

Ponte Buggianese, 8 novembre 2013



Il Funzionario
(Dott. Anna Maria Petri)

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Il presente verbale, che consta di n. 9 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
(f.to Pier Luigi Galligani)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Fernando Francione)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario di Segreteria, vista la relata di pubblicazione n. _____, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ponte Buggianese, _____

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
(f.to Franco Cecchi)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Funzionario di Segreteria, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi di legge.

Ponte Buggianese, _____

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
(f.to Franco Cecchi)

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale per estratto, in carta libera, per uso Amministrativo, rilasciata dal sottoscritto Funzionario di Segreteria.

Ponte Buggianese, _____

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA

(Franco Cecchi)

Il Presidente
(f.to Pier Luigi Galligani)

Foglio n. 9

Il Segretario Comunale
(f.to Fernando Francione)